



Istruzioni dell'UFAG agli enti di certificazione relative al controllo nelle aziende dedite alla produzione primaria

del 21 dicembre 2020

concernenti l'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Per una migliore comprensione alle istruzioni è anteposto, in corsivo, il rispettivo testo dell'ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe» (ODMA; RS 910.19).

1. Provenienza dei prodotti agricoli nel caso della designazione «montagna»

Articolo 4 capoverso 1

La designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se il prodotto agricolo proviene dalla regione d'estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulle zone agricole o dalla regione di montagna giusta l'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle zone agricole.

Nel caso dei prodotti agricoli la designazione «montagna» può essere impiegata soltanto se questi provengono dalla regione di montagna o da quella d'estivazione. Nell'attuazione dell'ODMA si distingue tra prodotti d'origine vegetale e prodotti d'origine animale.

a) Prodotti d'origine vegetale

Per i prodotti d'origine vegetale la produzione deve avvenire su una superficie nella regione di montagna o in quella d'estivazione giusta l'articolo 1 capoverso 2 o 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone (ordinanza sulle zone agricole; RS 912.1). Un'azienda che dispone di superfici sia nella regione di montagna che in quella di pianura può utilizzare la designazione «montagna» solo per i prodotti d'origine vegetale effettivamente ottenuti su una superficie nella regione di montagna o in quella d'estivazione.

b) Prodotti d'origine animale

Nella produzione di prodotti d'origine animale è determinante l'appartenenza territoriale giusta l'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sulle zone agricole. Un'azienda, assegnata alla regione di montagna secondo l'ordinanza sulle zone agricole, può quindi caratterizzare i suoi prodotti d'origine animale con la designazione «montagna» (cfr. tab. 1). Un'azienda assegnata alla regione di pianura, invece, non può utilizzare per i suoi prodotti d'origine animale la designazione «montagna», ad eccezione dei

¹ RS 912.1

prodotti fabbricati in un'unità di produzione indipendente² nella regione di montagna (cfr. forme di azienda).

Inoltre:

- per i ruminanti si applicano le prescrizioni in materia di foraggiamento di cui all'articolo 5 capoverso 1;
- per gli animali diversi dai ruminanti il luogo dell'allevamento deve essere situato nella regione di montagna;
- per tutti gli animali da macello vigono le prescrizioni in materia di detenzione di cui all'articolo 6 capoverso 1.

c) Forme di azienda

Conformemente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm; RS 910.91), sono definite diverse forme di azienda e di comunità. In alcuni casi queste possono avere superficie agricola utile o unità di produzione sia nella regione di pianura che in quella di montagna. Per garantire una valutazione uniforme giusta l'ODMA, per queste forme di azienda si procede nel seguente modo:

aziende con più unità di produzione (art. 6 OTerm): ogni unità di produzione di un'azienda è assegnata alla regione di montagna o a quella di pianura;

comunità aziendali (art. 10 OTerm): una comunità aziendale è considerata un'azienda ed è assegnata alla regione di montagna o a quella di pianura. Può presentare diverse unità di produzione;

comunità aziendali settoriali (art. 12 OTerm): le comunità aziendali settoriali sono trattate come due aziende.

Tabella 1: Sintesi delle esigenze relative ai prodotti con la designazione «montagna»

	Assegnazione della superficie	Assegnazione dell'azienda* / luogo dell'allevamento
Prodotti d'origine vegetale	Regione di montagna o d'estivazione	Non rilevante
Prodotti d'origine animale ottenuti da ruminanti	Il 70% della razione alimentare proviene da superfici della regione di montagna o d'estivazione	Assegnazione dell'azienda: regione di montagna
Prodotti d'origine animale ottenuti da animali diversi dai ruminanti	Non rilevante	Assegnazione dell'azienda: regione di montagna, luogo dell'allevamento nella regione di montagna o in quella d'estivazione

* si può trattare anche di un'unità di produzione giusta la lettera c).

² Dal profilo territoriale un'unità di produzione è riconoscibile se dispone di edifici propri chiaramente separati da quelli di un'altra azienda o unità di produzione e utilizzati in maniera indipendente (conformemente alle Istruzioni e spiegazioni 2020 relative all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda [RS 910.91]).

2. Provenienza dei foraggi per ruminanti nel caso della designazione «montagna»

Articolo 5 capoverso 1

La designazione «montagna» può essere impiegata per i prodotti d'origine animale soltanto se almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti, calcolata in materia secca, proviene dalla regione d'estivazione o dalla regione di montagna.

Almeno il 70 per cento della razione alimentare per ruminanti deve provenire dalla regione di montagna. Questo 70 per cento della razione alimentare è composto dal foraggio proprio dell'azienda proveniente da superfici della regione di montagna e dal foraggio acquistato proveniente dalla regione di montagna. Qualora fosse necessario un calcolo, si applicano, come prova della quantità per il calcolo, i quantitativi di raccolto giusta la Guida Suisse-Bilanz nonché i bollettini di consegna e le fatture dei foraggi acquistati.

3. Particolari esigenze relative ai controlli per i prodotti di montagna

Articolo 12 capoversi 1 lett. a e c, 2 e 3 lett. b

¹ Il rispetto delle esigenze della presente ordinanza deve essere controllato nelle singole aziende secondo le seguenti modalità:

- a. nelle aziende che fabbricano, etichettano o preimballano derrate alimentari di cui alla presente ordinanza o che commerciano o prodotti agricoli di cui alla presente ordinanza, eccetto nelle aziende d'estivazione: almeno una volta ogni due anni;
- c. nelle aziende che fabbricano prodotti agricoli di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a, eccetto nelle aziende d'estivazione: almeno una volta ogni quattro anni;

² I controlli sono effettuati dall'ente di certificazione incaricato dall'azienda o da un ente di ispezione incaricato dallo stesso ente di certificazione. Per le aziende che fabbricano prodotti di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a è responsabile l'ente di certificazione che controlla il primo livello dopo la produzione primaria.

³ Ogni ente di certificazione deve garantire che nelle aziende per le quali è responsabile il rispetto delle esigenze della presente ordinanza venga controllato in aggiunta ai controlli di cui al capoverso 1 secondo le seguenti modalità:

- b. controllo, ogni anno, di almeno il 5 per cento delle altre aziende lungo l'intera filiera del valore aggiunto, in base ai rischi.

L'ente di certificazione stabilisce i criteri (p.es. produzione parallela di prodotti di montagna e dell'alpe e di prodotti non di montagna e non dell'alpe, ubicazione delle particelle, complessità della produzione, risultati degli ultimi controlli), sulla base dei quali assegnano le aziende a determinati profili di rischio. Tale assegnazione è utilizzata come base per la frequenza dei controlli supplementari basati sul rischio conformemente all'articolo 12 capoverso 3.

Il controllo di aziende dedite alla produzione primaria può essere condotto secondo l'iter amministrativo (non in loco, ma in base agli atti) nei seguenti casi:

- nelle aziende che fabbricano prodotti d'origine vegetale e la cui superficie agricola utile si trova totalmente nella regione di montagna;
- nelle aziende che fabbricano prodotti d'origine animale. A tal proposito va tuttavia garantito che siano verificate le prescrizioni in materia di foraggiamento giusta l'articolo 5.

Le aziende che dispongono di superfici sia nella regione di montagna che in quella di pianura e nello stesso anno fabbricano prodotti d'origine vegetale uguali in entrambe le regioni (produzione parallela) vanno assegnate a un profilo di rischio maggiore e di conseguenza vanno controllate in loco conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera a oppure c. Per tali aziende va controllata in particolare l'osservanza delle esigenze dell'ODMA in relazione alla separazione del flusso di merci di prodotti d'origine vegetale che non provengono dalla regione di montagna o da quella d'estivazione (cfr. punto 4).

4. Provvedimenti per evitare confusioni

Articolo 13 capoverso 1 lettera c

Le aziende di cui all'articolo 12 capoversi 1-3 devono:

- c. prendere tutti i provvedimenti necessari per identificare le partite di merci e per evitare qualsiasi confusione con i prodotti che non sono stati ottenuti conformemente alla presente ordinanza;*

Le aziende agricole che fabbricano prodotti d'origine vegetale e dispongono di superfici sia nella regione di montagna che in quella di pianura, devono garantire la separazione del flusso di merci. I prodotti che non rientrano nel campo d'applicazione dell'ODMA (prodotti provenienti dalla regione di pianura) devono essere stoccati ed elaborati separatamente dai prodotti provenienti dalla regione di montagna o da quella d'estivazione. La loro vendita va documentata separatamente. Eventualmente sono necessari impianti di stoccaggio separati. Inoltre va garantita la corretta designazione dei prodotti giusta l'ODMA.

5. Obbligo di certificazione per il commercio di bestiame

Articolo 10 capoverso 1

I prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute, contenenti la designazione «montagna» o «alpe», devono essere certificati a tutti i livelli della produzione, del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi.

A tutti i livelli a valle della produzione primaria lungo la filiera del valore aggiunto, ogni fase del commercio intermedio e della fabbricazione, etichettatura e preimballaggio inclusi, sottostà all'obbligo di certificazione giusta l'ODMA. Ciò vale anche per il commercio di bestiame.

6. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituiscono quelle del 24 giugno 2013.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Christian Hofer

Direttore